



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 04-06-2021

Oggetto: Limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro dal 04.06.2021 al 26.09.2021 a partire dalle ore 18:00 alle ore 06:00 nelle giornate dal lunedì alla domenica.

IL SINDACO

Premesso che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto nonché del prolungamento della chiusura di alcune tipologie di locali di intrattenimento, flussi di persone, soprattutto giovani, si ritrovano, nella fascia tardo pomeriggio/serale, negli spazi urbani e nei centri storici, dove spesso si assiste a episodi di assembramento sociale;

Considerato che

la rilevante presenza di persone e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possono costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

sul territorio comunale, in particolare nelle zone della c.d. "movida", si sta riscontrando un aumento delle problematiche legate all'abbandono su suolo pubblico di rifiuti costituiti da bottiglie bicchieri in vetro;

l'approssimarsi della stagione estiva e l'allentamento progressivo dei limiti orari agli spostamenti favoriscono l'incentivazione della frequentazione dei luoghi pubblici da parte dei cittadini, che pertanto hanno diritto di fruirne in assoluta sicurezza;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Atteso che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica e privata si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

Ritenuto pertanto opportuno allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita, anche per asporto e il consumo, di alimenti e bevande in contenitori/bottiglie in vetro;

Visti:

- l'art. 54 c. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- la legge 18 aprile 2017 n.48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n.14;
- l'ordinanza sindacale n.4 del 18/03/2019

ORDINA

Che dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del 04.06.2021 al 26/09/2021 nelle giornate dal lunedì alla domenica è fatto divieto assoluto:

a) ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti - bar ecc..), **attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non e attività commerciali settore alimentare**, di vendere, anche per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro;

b) a chiunque di consumare all'aperto cibi e bevande in contenitori di vetro.

- Per il periodo suindicato e dalle ore 18:00 alle ore 06:00 è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro **esclusivamente all'interno dei propri locali o con servizio al tavolo nelle aree in uso, ma solo interne.**

- E' consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432.

I titolari o gestori delle attività di cui al punto a) sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

DISPONE

1. La **trasmissione** della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:
 - Questura di Caserta;
 - Commissariato di P.S. di Marcianise;
 - Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
 - Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
 - Comando di Polizia Municipale di Marcianise;

2. La **comunicazione** a tutti gli operatori ed esercenti, autorizzati alla somministrazione di alimenti, titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali con vendita di beni alimentari, per il tramite del locale Comando di Polizia Municipale di Marcianise;
3. **L'esposizione** della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la conoscibilità dei cittadini;
La pubblicazione sul sito internet del Comune di Marcianise e all'Albo Pretorio;

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa, entro giorni 30 al Prefetto della Provincia di Caserta, al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 333,33 ai sensi della legge 689/81.

Dalla Casa Comunale, 04-06-2021

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2021 al 19-06-2021

Marcianise 04-06-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne